

Pieve di Soligo, 29/03/2022

Informativa n. 9

OGGETTO: Decreto Legge n. 21/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21/03/2022) in vigore dal 22/03/2022, in merito a “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”; Decreto Legge n. 24/2022 “riaperture” (pubblicato nella G.U. lo stesso giorno e in vigore dal 25/03/2022) in merito a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19”; altre novità

E' stato pubblicato il **D.L. 21/2022**, del quale si riportano le principali disposizioni:

- Viene disposta, per 30 giorni a partire dal 22/03/2022, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che comporterà la diminuzione dei prezzi al distributore di 25 centesimi a litro.
- Agevolazioni per gli autotrasportatori di merci per c/terzi:
 - Nel caso in cui sia in essere un contratto scritto, formale e sottoscritto, fra committente e autotrasportatore, il nuovo decreto aggiunge, tra gli elementi essenziali di tale accordo, la clausola di adeguamento del corrispettivo, al costo del carburante¹, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Senza questa clausola, anche il testo di un contratto scritto avrà solo il valore di un accordo verbale.

Nel caso invece non sia in essere un contratto formale e sottoscritto fra le parti, il corrispettivo va determinato in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero stesso, ogni tre mesi.
 - Vengono aumentate le risorse per ridurre la spesa per i pedaggi autostradali, e per incrementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate limitatamente al periodo d'imposta 2021.
- Si introducono due nuovi crediti d'imposta a favore delle aziende per parziale ristoro dell'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas:
 - ✓ alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese cosiddette “energivore”², cioè a forte consumo di energia elettrica), viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

¹ L'adeguamento del corrispettivo al costo del carburante va fatto partendo dal “valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato” (come riportato nel contratto stesso)

² Le imprese “energivore” sono quelle a forte consumo di energia elettrica, come individuate dal Decreto Mise 21.12.2017, che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano in settori specifici di attività

medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022.

- ✓ alle imprese (diverse da quelle “gasivore”³ cioè a forte consumo di gas naturale), viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022.

I due crediti d'imposta predetti, sono cedibili solo per l'intero importo, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

- E' previsto un nuovo credito d'imposta per l'acquisto di carburanti a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività. Il credito di imposta è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2022. Anche questo credito d'imposta può essere ceduto, con le stesse modalità indicate al punto precedente.
- Le imprese con sede in Italia, che siano clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
- I “buoni benzina” (o analoghi titoli), ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai propri dipendenti, per l'acquisto di carburanti fino a 200 euro annuali per lavoratore, non saranno tassati per il dipendente per il 2022. Tale importo di € 200 si affianca⁴ all'ordinario importo di € 258,23 non tassato (per il dipendente) e relativo ai benefit ricevuti annualmente dai dipendenti dell'azienda. Perciò, l'eventuale importo di buoni carburante che superasse i € 200, si somma al plafond di € 258,23 relativo a tutti gli altri benefit annuali ricevuti dal dipendente. Inoltre è possibile⁵, in maniera differente dagli altri tipi di benefit ai dipendenti, assegnare i buoni benzina anche solo ad alcuni dipendenti (ad esempio quelli che utilizzano la propria auto per recarsi al lavoro o quelli che abitano ad una certa distanza dalla sede di lavoro). Ricordiamo che i “buoni benzina” sono concessi dal datore di lavoro in maniera volontaria ed i loro costi sono deducibili per l'azienda.

³ Le imprese “gasivore” sono quelle a forte consumo di gas naturale, come individuate dal Decreto MISE 02.03.2018, che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero di gas naturale di almeno 94.582 Sm³/anno e che operano in settori specifici di attività

⁴ Tale ipotesi dovrà essere confermata dall'Agenzia Entrate

⁵ Vedi nota 4



E' stato pubblicato il **D.L. 24/2022**, del quale si riportano le principali disposizioni:

- **i dipendenti, indipendentemente dall'età, dal 1° aprile⁶, e fino al 30 aprile 2022, avranno l'obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base, e non più quindi il green pass rafforzato, per accedere ai luoghi di lavoro;**

- **dall'1 al 30 aprile 2022:**
 - è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto ed ai seguenti luoghi e manifestazioni: aeromobili, navi e traghetti, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi;
 - in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra richiamati, escluse le abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche non FFP2); nei luoghi di lavoro, i lavoratori devono continuare a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
 - è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto "**green pass rafforzato**⁷", l'accesso ai seguenti servizi e attività:
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive (per le attività che si svolgono al chiuso), nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
 - convegni e congressi;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi (per le attività che si svolgono al chiuso) e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
 - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
 - partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
 - è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto "**green pass base**⁸", l'accesso ai seguenti servizi e attività:
 - mense e catering continuativo su base contrattuale;
 - servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, **al chiuso**, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture

⁶ Si ricorda che lo "stato d'emergenza" scadrà il 31/03/2022

⁷ Il "green pass rafforzato" si ottiene mediante vaccinazione o guarigione

⁸ Il "green pass base" si ottiene mediante vaccinazione, guarigione o test (tampone)

- ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; per i servizi di ristorazione svolti all'aperto non è necessario disporre del green pass;
- concorsi pubblici;
 - corsi di formazione pubblici e privati;
 - partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
 - aeromobili, navi e traghetti, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus.
- non sarà invece più necessario avere alcun green pass (né rafforzato né base) per accedere ad: uffici pubblici, Poste, esercizi commerciali (negozi) e Banche.

Si ricorda che in ogni caso rimangono in vigore le misure di contenimento del contagio, applicate nei luoghi di lavoro, come previste dal protocollo condiviso tra le parti sociali, tra le quali ricordiamo:

- il distanziamento di 1 metro tra i lavoratori;
- la sanificazione periodica degli ambienti;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche oppure FFP2), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
- possibilità di effettuare il controllo della temperatura all'accesso dei lavoratori, oppure, in alternativa, la previsione di una dichiarazione del lavoratore di mancanza di sintomi (febbre, raffreddore, tosse, ecc) al momento dell'ingresso in azienda;
- lo scaglionamento dei lavoratori per l'accesso/l'uscita, la fruizione della mensa e dei luoghi di ristoro.



Altre novità

- **Conversione in legge del D.L. "Sostegni-ter" (G.U. del 28/03/2022)**
Fra le novità della conversione in legge, segnaliamo la proroga, dal 07/04 al **29/04/2022**, del termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate della comunicazione della cessione dei crediti (o dello sconto in fattura) relativi ai bonus edilizi, per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue del 2020.
- **Domande legge "Sabatini" 2022:** le domande di agevolazione della legge Sabatini (per contributi in c/interessi su finanziamenti, o leasing, per l'acquisto di beni strumentali) effettuate nel 2022 vedranno la liquidazione del contributo in più quote annuali, salvo che il finanziamento richiesto non superi € 200.000: in tale caso infatti la liquidazione avviene in un'unica quota.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza